



LIBRO SESTO

DEI DANNI DATI

Per pubblica utilità e comodo di tutti i cittadini, e di quei dei castelli della Repubblica, e della nostra Terra di San Marino, e suo distretto, e contado, è parso cosa assai conveniente, anzi pur necessaria di fare, e promulgare leggi municipali, atteso specialmente il ricorso di molti, e quasi il pubblico lagno, che tanto i cittadini, quanto gli abitanti, e i castellani, nei loro campi e beni hanno sostenuto, ed ogni giorno vieppiu' soffrono intollerabili danni. Per la qual cosa per raffrenare tali temerari danneggianti, e per non dare coll'impunità dei malvagi animo agli altri di malfare, si è stabilito di fare osservare inviolabilmente le sottoscritte Leggi.

Del modo di procedere nei danni dati per mezzo di accusa.

RUBRICA I.

Se qualcuno da una persona privata verrà accusato di aver dato danno personalmente, dopo prodotto l'accusa avanti al Cancelliere del Banco, si proceda nei modi ordinari, premesse le debite citazioni per scheda, esponente il contenuto di una sommariissima accusa, con l'assegnazione del termine di tre giorni per la difesa. Passati questi, se non si difenderà, senz'altra condanna venga rilasciata l'esecuzione contro di esso per la pena, e le pene, secondo la forma qui sotto esposta delle leggi, che parlano rispettivamente della materia. E l'accusatore, anche con un solo testimonio degno di fede, sia uomo, sia donna, venga pienamente creduto.

Se poi si vorrà provare la sua accusa con giuramento, toccando corporalmente le Scritture, gli permettiamo che lo possa fare, purchè sporta l'accusa avanti al detto Cancelliere, designi in essa il luogo, il giorno e l'ora, in cui dirà che gli è stato fatto il danno. Nel qual caso gli si creda fino alla somma di dieci bolognini, in quanto alla multa da esigere, e similmente di dieci bolognini, in quanto all'emenda del danno. E nello stesso modo si proceda nelle accuse dei danni dati nel passar con le bestie, o in persona, purchè però tale accusa si faccia avanti al Notaro eletto per i danni dati, il quale debba precedere, come piu' sotto, secondo la Rubrica "Del modo di procedere nei danni dati per querela." Anche i pubblici Piazzari della Terra, se accuseranno qualcuno di aver dato danno con le bestie, o in persona, il che debbono fare avanti al Notaio del Banco, siano pienamente creduti, se son due: e se anche uno, con l'esecutore che faccia fede della cosa. Se poi un solo Piazzaro, o un solo Esecutore senza Piazzaro accuserà con un solo testimonio degno di fede, come sopra, gli sia pienamente creduto. E i Piazzari, o gli Esecutori sopradetti per tali accuse, abbiano il quarto della pena pecuniaria, a cui gli accusati si condannassero, e l'altro quarto l'abbiano per l'esecuzione, se la si dovesse fare per la pena.

Però i sunnominati Piazzari, od Esecutori, siano tenuti di far notare le loro accuse e scoperte per tutto il giorno in cui diranno che il danno è stato dato, o per tutto il seguente, altrimenti non siano uditi piu' oltre, e l'accusa sia di niun valore e momento.

Dichiarando, che nei danni dati di qualunque specie si debba procedere sommariamente, pienamente, ed esaminata solo la verità del fatto, nonostante qualunque genere di ferie improvvise, ed introdotte in utilità dell'uomo.

Del modo di procedere nei danni dati per querela.

RUBRICA II.

Così pure decretiamo, che ognuno possa denunciare, o querelare di tutti i danni dati da persona incerta nei suoi beni di qualunque specie, sporgendo querela avanti allo stesso Notaro del Banco, e nominando i testimoni, che vorrà che ne siano esaminati. Questi poi siano citati per mezzo di cedola, o di pubblico Piazzaro, coll'assegnazione del termine, ad arbitrio dei Signori Capitani, o del Notaro a presentarsi per l'esame intorno alla suddetta querela.

Se essi citati personalmente, o due volte alla casa, come sopra, saranno contumaci, paghino per tale colpa al Comune dieci bolognini, e di piu' siano tenuti di rifare alla parte querelante l'intera ammenda del danno, se non si trovi che non ne abbiano dato alcun altro.

Se poi dall'esame di qualche testimonio risulterà che uno abbia dato il danno, con tutto ciò gli altri testi che saranno contumaci, paghino la pena, come sopra, ed emendino il danno per la parte che tocca a ciascuno.

Gli accusati poi, o con giuramento, o per mezzo di Piazzari, od Esecutori, o per testimoni, come sopra, vengano citati per cedola, come nella precedente Rubrica, coll'assegnazione del termine di otto giorni a scusarsi, e difendersi da tali querele, denuncie od accuse, e se nel detto termine senza alcuna difesa non si scuseranno, senz'altra condizione, o dichiarazione, siano tenuti alla pena, e alle pene di sotto rispettivamente assegnate, e all'emenda del danno, e si possa rilasciar subito contro di loro l'esecuzione per la pena, ed anche, ad istanza di chi ha patito il danno, per l'ammenda.

Se poi qualcuno vorrà querelare sopra qualche danno dato per passare con bestie di qualunque genere, o in persona, gli sia permesso di farlo avanti al Notaro eletto per schede ai danni dati come sopra, nominando nella querela i testimoni, che intende che vengano esaminati.

Questi poi siano citati dal detto Notaro almeno due volte in due diversi arringhi, coll'assegnazione del termine di otto giorni di sottoporsi all'esame in occasione dell'anzidetta querela. Se saranno contumaci, dopo le condanne siano tenuti alla multa di dieci bolognini per ognuno, e all'intera ammenda del danno, o alla loro porzione, come sopra.

Gli accusati poi con testimoni, o giuramento, o querela, avanti al detto Notaro, siano pubblicati nell'Arringo Generale, come pure i contumaci, e si assegni loro un termine di otto giorni a produrre tutte le difese, e a procurar di accordarsi rispettivamente coi querelanti, e gli accusatori e se la faranno quandochessia prima della sentenza, i detti testimoni contumaci, e i detti accusati possano annullare e cassare la citazione e l'accusa, senza pagare alcuna pena. Ma se non presentando legittimi difensori nel detto termine, saranno condannati in seguito dai Signori Capitani, o da altro Giudice, non siano uditi in niun modo piu' oltre, nè possano chiedere neppure al Consiglio Generale la restituzione in intero; ma siano subito astretti al pagamento della pena, secondo la forma delle leggi e della condanna suddetta, e ad istanza della parte, anche all'emenda dei danni sommariissimamente, senza scritti, o figure di giudizio, ma scoperta solo la verità del fatto, rigettando ogni specie di cavilli.

Della mercede dei Notari nei danni dati.

RUBRICA III.

Il Notaro del Banco abbia per sua mercede nei danni dati registrati avanti a lui un bolognino per scheda di qualunque accusato, e due bolognini per la cassatura, nè possa pretendere di piu'.

Ma il Notaro eletto pei danni dati abbia per ogni cassatura, sia per danno dato col passar in persona, sia con le bestie, un bolognino, e lo stesso riceva dai testimoni contumaci.

Dichiarando, che s'intenda una sola l'accusa, o la querela, benchè in essa siano comprese bestie di diverse specie di un solo padrone, e perciò si paghi la mercede di una sola scritturazione, come s'intenda pur lo stesso, se in un'accusa, o querela sola siano state accusate le bestie piu' volte, anche da diverse persone, benchè in questo caso riguardo all'emenda del danno vogliamo che vi s'incorra ogni volta, come se fossero bestie di diversi.

E di piu' il detto Notaro, purchè consti legittimamente della diversità del tempo che apparirà ch'abbiano dato il danno, debba avere il quarto delle condanne da lui fatte, e delle multe pervenute effettivamente nelle mani del Camerlengo, nè diversamente, o in altro modo.

E giacchè per la troppa avidità dei Notari spessissimo avviene che il Notaio del Banco s'ingerisca nelle querele, e nelle accuse delle bestie, o delle persone per passaggio, spettante al Notaio dei danni dati, e che al contrario questo scriva le querele e le accuse dei danni dati in persona, spettanti a quello del Banco, e perciò nasca questione per la loro incompetenza, e la validità degli atti; vogliamo che per l'avvenire i surriferiti Notai in niun modo possano, sotto qualunque quesito colore turbare a vicenda l'uno l'ufficio dell'altro. Ad ogni modo, se si scopra che è stato fatto altrimenti, stabiliamo che gli accusati, e i querelati, avanti a loro siano tenuti alla pena statutaria, nè per questo capo si possa mai parlare della nullità della querela, o dell'accusa, ma tuttavia la mercede della cassatura, della scheda, e del quarto della multa rispettivamente, che avesse percepito il Notaio contravventore, sia, ed esser s'intenda per legge dell'altro a cui si spettava la scritturazione di tale querela, od accusa, nè s'intenda fatto alcun danno al Fisco, quanto alla multa, e che il Notaio che turba l'altro nell'ufficio, sia tenuto a restituire all'altro le mercedi, ed oltre a ciò cada nella pena di uno scudo per ogni accusa, o querela data contro la forma surriferita.

A chi sia lecito accusare od agire nei danni dati.

RUBRICA IV.

Stabiliamo, che il padrone della cosa, o il possessore, il colono, l'inquilino, il lavoratore, e chiunque della loro famiglia, anche il servo, purchè sia maggiore di dieci anni, abbia nei danni dati legittima capacità di agire, eccepire, accusare, denunciare, e querelare, come se fosse maggiore di venticinque anni.

In che modo uno si possa difendere nei danni dati.

RUBRICA V.

Similmente stabiliamo, ed ordiniamo, che nei danni dati non sia ammessa alcuna scusa, salvo che se uno per caso volesse provare che nell'ora accennata nell'accusa, od anche per tutto quel

giorno, l'accusato, se l'accusa riguarderà la sua persona, fosse o fosse stato in luogo diverso da quello dove si dirà che abbia dato il danno, e se lo proverà con due testimoni degni di fede, venga assoluto.

E di piu' venga ammessa la discolpa dell'accusato, se asserirà che il campo o la roba in cui si dirà essere stato dato il danno, sia di esso accusato, o di altra persona, per cui, secondo la forma del diritto e delle leggi, non possa essere accusato. Nel qual caso l'accusatore sia tenuto almeno per un testimonio degno di fede provarne il possesso, o la proprietà, o quasi, e se non lo farà, l'accusato sia assolto. E ciò debba farsi entro otto giorni dacchè l'imputato conoscerà d'essere stato accusato, diversamente non sia udito piu' oltre.

Se poi l'imputato entro otto giorni dacchè saprà di esser stato accusato conchiuderà l'accordo con chi ha sofferto il danno, però nei casi permessi dalle leggi, ed ogni volta avanti la sentenza, possa far cassare la sua accusa, e non sia condannato in nulla, e nelle predette cose sia condannato alle spese sempre il vinto che ha molestato indebitamente l'avversario nella lite.

Che niuno possa accusare, o querelare nei danni dati dopo scorsi tre mesi.

RUBRICA VI.

Per limitare nei danni dati il tempo di accusare, denunciare, e querelare, stabiliamo, che nessuno possa, scorsi tre mesi dal giorno del danno dato personalmente, o colle bestie, o in qualunque altro modo, denunciare, accusare, o querelare, e se ciò verrà fatto, non vaglia.

Nè esso accusatore, querelante, o denunciante, sia udito in modo veruno, salvo che nel tempo che abbia ricevuto il danno sia stato assente dal territorio di S. Marino, e abbia potuto ignorare di averla ricevuta.

Del duplicare e diminuire le pene nei danni dati.

RUBRICA VII.

Ad ovviare ai danni dati di notte, decretiamo, che in tutti i danni dati, tanto in persona, quanto colle bestie, in qualunque modo in tempo di notte, ed anche nei danni dati a bella posta colle bestie, ed in qualunque altro danno in cui si sia proceduto per iscoperta, e relazione dei Piazzari, le pene siano, e s'intendano sempre raddoppiate, e così nei danni di qualunque specie dati nelle selve, e nei beni del Comune della Terra.

Volendo di piu' che le leggi, che trattano della pena da mitigarsi pei minori nei malefici, avviano pur luogo nei danni dati, e nelle cause a questi relative.

In quali cause non si possa far pace nei danni dati.

RUBRICA VIII.

Affinchè i danneggianti, almeno per timore della pena, desistano piu' facilmente da tali delitti, decretiamo, che in tutti i danni dati in persona, meno di quelli per passare, ed in qualunque altri procurati a bella posta colle bestie, ed anche in altri danni dati colle bestie alle vigne, e ai canneti, non si possa far pace in nessun modo, ma tali danneggianti siano tenuti a pagar la pena, secondo le leggi, che trattano di tale materia.

Dichiarando che il danno s'intenda dato a posta, se il servo, o la serva, o il padrone delle bestie sarà stato trovato, o veduto a guardare con istudio, e cura le bestie nei pascoli, e nei campi degli altri, nè diversamente, o in altro modo.

Che i litiganti non possano vicendevolmente accusarsi con giuramento.

RUBRICA IX.

Quelli che litigano l'uno contro l'altro in qualunque causa civile, o criminale, od altra qualunque, non possano con loro giuramento accusarsi di un danno dato fra loro, nè altra persona delle loro famiglie durante la causa, nè per sei mesi dopo di essa, se non proveranno legittimamente in altro modo l'accusa. E parimenti nessuno dei sunnominati possa col solo giuramento accusare gli animali di un altro, se non li troverà a dare il danno, e poscia non li presenterà al Massaro del Comune, o non lo comproverà legittimamente per mezzo di testimoni.

Che il padre sia tenuto pei figli, e il padrone pel servo, nei danni dati.

RUBRICA X.

Se il figlio, o la figlia di famiglia darà danno nei beni di qualcuno, e conviverà col padre, questi possa essere costretto all'ammenda del danno, e alla soddisfazione della pena sino alla somma che si dovrebbe al figlio per la legittima dei beni paterni.

E similmente il padrone per il servo, per la serva, o pel custode, in tutti i danni dati sia obbligato sino alla somma di cinque lire di denari, se il servo, e il custode non fossero atti a pagare.

Però siano tenuti a rifare al padrone ciò che avrà pagato per loro, salvo che il danno non fosse stato dato col consenso, e per ordine del padrone stesso.

Nel qual caso esso padrone sia tenuto all'intera soddisfazione del danno, e della pena, senza alcuna speranza di riavere nulla da essi.

E le predette cose abbiano luogo soltanto nei danni dati personalmente.

Poichè nei danni dati colle bestie vogliamo che il padrone di esse sia tenuto ad emendare ogni danno, e a pagare la pena, benchè non si trovi che ciò sia avvenuto col suo consenso, o per ordine suo.

Del saccheggio e del guasto.

RUBRICA XI.

Chiunque darà danno ad altri per via di saccheggio, e di guasto, venga condannato in cento lire di danari, se la stima del danno dato sarà di venticinque lire o piu'.

Se poi sarà di minor quantità, cioè sino a dieci lire inclusivamente, sia condannato in cinquanta lire.

E se da indii in giu', sia punito in venticinque lire.

Intendiamo poi per saccheggio, e guasto, se saranno tagliati, od altrimenti guasti, oltre sei alberi, e il danno venga sempre emendato al doppio.

Dei forastieri che fanno danno nel territorio di San Marino.

RUBRICA XII.

Se un forastiero darà danno nella curia, o distretto della Terra di San Marino, sia sottoposto alla stessa pena, a cui sarebbero tenute le persone di San Marino, che dessero danno nel luogo del dominio di detto forastiero.

Se poi darà danno colle bestie, come sopra, possano queste essere trattenute dagli ufficiali, o da chi ha sofferto il danno, e condotte al Massaro del Comune, fino a che non avrà pagato la pena e l'emenda del danno, od almeno non avrà prestata idonea sicurtà di pagare; diversamente il Massaro, che restituisce senza cautela, sia tenuto del proprio alla pena, e all'emenda del danno.

Dei danni dati fuori del Territorio, nei beni degli uomini della Terra di San Marino.

RUBRICA XIII.

Se poi qualche terriero, od abitante del territorio, e distretto di San Marino, darà qualche danno in persona, o colle bestie, nei campi e beni delle persone di detta Terra, territorio, e distretto, situati ovunque fuori della giurisdizione dei Signori Capitani, sia tenuto tuttavia a qualunque pena imposta dalle nostre leggi nei danni dati, se verrà accusato, o querelato avanti a loro.

Proibendo espressamente, che chi dà il danno non possa essere accusato, o querelato dalle persone soggette alla giurisdizione della Terra, o altrove, se non avanti ai Capitani, o ad altri Giudici del paese, o avanti ai Capitani dei Castelli di Serravalle, Faetano e Montegiardino, se quei che dà il danno fosse rispettivamente di quei Castelli.

E chi farà il contrario abbia il doppio della pena, alla quale verrebbe condannato tale accusato, e querelato, nonostante qualche legge che disponesse in contrario.

Degli Ufficiali e Piazzari che fanno danno, e commettono frodi e baratterie nell'ufficio dei danni dati.

RUBRICA XIV.

Essendo vergognoso oltremodo, che il danno venga dato da quelli, il cui ufficio è di vigilare contro chi fa danno, stabiliamo, che se un Piazzaro, od altro Ufficiale, od esecutore della nostra Terra di San Marino, e suo territorio, e distretto, avranno dato danno nei beni di qualcuno, sia sempre in qualunque caso raddoppiata loro, e a ciascuno di loro la pena stabilita dalle leggi.

Dichiarando però, che non s'intenda che diano danno andando, o passando per gli altrui possessi ad inseguire malfattori, e a ricercar danni dati da altri, o ad esercitare in qualunque modo il loro ufficio. Ma se nell'ufficio dei danni dati, commetteranno dolo, frode, o baratteria, siano puniti colla multa di venticinque lire ogni volta, e chiunque possa accusarli, e denunciarli, e il suo nome sia tenuto occulto, ed abbia il quarto della multa. Procedendo nelle

suindicate cose, veduta solo la verità del fatto, rigettando la solennità del diritto, e delle leggi di qualsivoglia specie, costringendo di fatto loro, e ciascuno di loro, a pagare le pene, e ad emendare il danno.

Dell'emenda di qualunque danno.

RUBRICA XV.

Perchè spessissimo nascono contese fra chi soffre e chi dà il danno a cagione dell'emenda, stabiliamo, ed ordiniamo, che qualunque riceverà danno, e non lo farà valutare dagli stimatori a ciò deputati, possa chiederne l'emenda sino alla somma di venti bolognini, se giurerà che il danno ascenda a questa somma, o da indi in giù'. Però possa essere attenuata dai Signori Capitani pro tempore, se così giudicassero, attesa la qualità del tempo, delle persone, delle cose danneggiate, e di altre circostanze, ma non possano in detto caso eccedere, od accrescere la sovraindicata somma.

Ma se il danno verrà valutato, e riferito dallo stimatore, il danneggiante rifaccia il danno a chi lo ha avuto, secondo la stima fattane.

Se poi accadesse che a qualcuno della Terra, e suo distretto, venisse bruciato il pagliaio, o la casa, o il mucchio dei covoni del grano, o la mieta del fieno, o qualche altra specie di biada, ovvero gli venisse tagliata la vigna, o guaste le biade, o dato altro danno enorme (che Dio nol voglia), se non potrà sapere, o scoprire chi ha dato quel danno, stabiliamo, che debba essere emendato a chi lo ha patito, o a quelli che l'hanno patito, dalle persone di quella contrada, in cui sarà stato dato, o fatto tal danno.

E lo stesso vogliamo che si osservi in qualunque altro danno fatto in persona, o colle bestie, del quale s'ignori il malfattore. Imperocchè allora ad emendare il danno, decretiamo, che siano obbligati personalmente i dieci vicini abitanti piu' presso la proprietà, ove si dirà essere stato dato il danno.

Purchè però chi lo ha sofferto, o gli altri della sua famiglia, o il colono, o il lavoratore in altro modo atti ad accusare conforme alle altre leggi, denunciino i detti vicini piu' prossimi, i quali così denunciati vengano esaminati dagli ufficiali dei danni dati.

E se qualcuno dei detti vicini, od altro della loro famiglia, dopo esaminato, deponga di aver veduto quello, o quelli che han dato il danno, o di aver scoperto qualcuno che sia passato per la contrada, o venuto da essa con la roba o coi frutti, che in quella contrada non aveva nella proprietà sua, in cui si dicesse essere stato dato il danno, si presuma che egli lo abbia dato dove non aveva la roba, e al vicino, che così depone, si presti piena fede, e chi è stato scoperto in tal modo sia condannato alla pena, e all'emenda del danno, conforme alle leggi.

Se poi osservate le suddette prescrizioni, non si trovi il malfattore, i suddetti dieci vicini così denunciati siano tenuti all'emenda del danno, purchè non ecceda la somma di quaranta soldi.

Ma se eccedesse questa somma, siano obbligati ad emendare oltre quella solo per la metà, nè possano esser fatte denuncie, se prima non sarà stato stimato il danno, e se non ecceda la somma di dieci bolognini.

In tutti questi casi poi, intorno alle predette ammende si proceda dai Signori Capitani, e dagli altri giudici della Terra di San Marino, sommariamente, senz'altra tela giudiziaria, e senza spese, e scoperta solo la verità del fatto.

Dichiarando, che tutte le stime e le ammende dei danni dati debbano esigersi dentro un anno dal giorno della condanna.

Ma se non apparisca, od accusa, l'anno debba cominciare dal giorno della stima fatta, e riferita. Le quali stime in ogni caso debbano farsi dagli stimatori del Comune, salvo che ambedue le parti non si fossero concordate di sceglierne altre. Fatte diversamente, non abbiano vigore, e passato un anno in nessun modo vengano eseguite.

Della presentazione delle bestie al Massaro del Comune, e della pena per chi impedisce che gli siano condotte.

RUBRICHE XVI.

Giacchè spessissimo avviene, che uno che soffra il danno, sorprenda nei suoi beni le bestie che lo fanno, e sia perchè non conosce di chi sono, sia che per mancanza di testimoni non possa provare che abbiano dato danno, decretiamo, che a chiunque sia lecito di condurre e presentare al Massaro del Comune le bestie sorprese a dar danno nella roba sua. Se poi saprà di chi sono, purchè non siano di qualche forastiero, ed avrà modo di provare almeno con un testimonio idoneo, che gli sia stato dato il tal danno, in tal caso non vogliamo che alcuno lo possa fare.

Se poi le bestie fossero di un forastiero, o di altra persona, che non si potesse far convenire facilmente, allora, vi siano o non vi siano testimoni, a chi ha avuto il danno sia lecito di presentarle al Massaro.

Ma chi lo proibirà, o in qualche modo si opporrà ad un ufficiale, o ad un danneggiato, di condurre le bestie trovate a dar danno come sopra, facendole fuggire, o colle minacce, o in altro modo, oltre l'emenda del danno, venga punito in quaranta bolognini di danari.

Se poi qualcuno della Terra, o suo territorio, o distretto, trovasse per via bestie condotte da altri al Massaro, possa dare, od offrire alla presenza di testimoni sicurtà di pagare il danno dato, e chi le conduce, purchè non le abbia ancora presentate, sia tenuto, dopo ricevuta la cauzione, di restituirle al loro padrone, o pastore, o ad altri che le chiede a loro nome.

Del modo di segnare e rilasciare le bestie presentate al Massaro.

RUBRICA XVII.

Si decreta, che le bestie presentate al Massaro debbano da lui notarsi in qual luogo abbiano dato danno, nè possano essere rilasciate, se non pagata l'intera pena, secondo la qualità del danno dato.

Che sia sufficiente la prova di un sol testimonio per le inquisizioni e le cause del danno dato.

RUBRICA XVIII.

Così decretiamo che nelle inquisizioni, e nelle accuse, e nelle altre cause dei danni dati basti la prova di un sol testimonio, tanto uomo, quanto donna, e che quindi si possa dar la condanna, come se fosse stato legalmente provato.

Delle persone sorprese a portare, o nascondere in altro luogo legna, o frutta.

RUBRICA XIX.

E' stato decretato, che se una persona dagli Ufficiali, o Piazzari del Comune sarà trovata per istrada con legna, o frutta, possa esser costretta ad indicare il luogo dove ha tagliato, o ricevute le legna, e colte le frutta, e se non ne avesse nelle proprietà sue, o non mostrerà di averle avute dal vero padrone, sia subito costretto a pagare la pena dalla legge stabilita, e a pagare il danno, se si scoprirà che sia stato dato.

E similmente se sarà scoperto di tenere in casa, o in altro luogo, legna, pertiche, pali, cerchi, fieno, vinchi, canne, uva, ed altre frutta di qualunque specie, e non abbia poderi donde si possa verosimilmente presumere che gli abbia avuti, o non potrà dimostrare da chi, sia tenuto a pagar la pena, secondo le leggi statutarie.

Ed oltre a ciò per ovviare alle malizie di quelli che saccheggiano di nascosto, o di notte, i beni delle persone della Terra, decretiamo, che se uno fuori di questa farà una casa, o una capanna, o un portico di legno, ovvero pergolati sostenuti da legnami, o chiusi, o qualche altra cosa, e non potrà indicare la selva donde abbia avuto detti legnami; ed in quel torno di tempo, o poco prima, i Signori Capitani abbian trovato che sia stato dato qualche danno in simili legnami a qualche persona che abbia sporta querela, dopo veduto il danno da un Piazzaro, o da altro deputato dai Capitani, s'intenda e si presuma che colui che ha usato tal legname nelle suddette costruzioni lo abbia tagliato, e portato via, e possa esser costretto a pagare subito la pena, e ad emendare il danno, come se fosse stato sorpreso sul punto di tagliarlo, e di portarlo via.

E lo stesso s'intenda di tutti quelli che adopereranno nelle vigne vinco, e canne, e non potranno dire da chi li abbiano comprati, o le persone che li abbiano loro dati, e che possano esser costretti alla pena; come se fossero trovati a rubarli.

E lo stesso anche s'intenda per le paglie, legna, fieno, canne, ortaggi, pomi, ed altre frutta.

Dei danni dati personalmente nelle vigne, canneti e vincheti.

RUBRICA XX.

Decretiamo, che se uno entrerà nella vigna di un altro senza permesso del padrone, o di uno della famiglia di lui o del lavoratore, dal primo marzo sino alla Madonna d'agosto, paghi la pena di venti bolognini: da questo giorno poi, fino a che non sarà interamente vendemmiato, paghi uno scudo, e nelle altre stagioni dieci bolognini.

Se poi darà danno in essa facendo erba, o cogliendo le foglie delle viti, cioè i pampani, ovvero portando via viti, pali, o canne, da una soma in giu', paghi quaranta bolognini.

Se poi ne farà una, o piu' some, paghi quattro lire di danari per ogni soma.

Ma se qualcuno farà danno mangiando, o portando via uva matura, od agreste, prima della Madonna di Agosto, paghi uno scudo, ma dal quel giorno fino a che non sarà vendemmiato, sette lire di denari.

Se poi taglierà le viti al piede, paghi per ciascuna dieci lire.

E se chi fa danno fosse persona vile, ed abbietta, e impotente a pagare, si metta alla berlina, o sia punito con due tratti di corda, ad arbitrio dei Signori Capitani.

E chi darà danno entrando, o passando per un canneto, o vincheto di altri, senza licenza, come sopra, paghi in ogni stagione dieci bolognini.

Se poi farà danno facendo erba, o la cannafoglia, o cavando gemme, canne, o tagliando vinchi, paghi quaranta bolognini di denari.

Dei danni dati negli orti, o giardini, o chiusi.

RUBRICA XXI.

E' stato stabilito che se uno entrerà in un orto, o giardino, o chiuso altrui, senza licenza del padrone, del lavoratore, o dell'ortolano, e vi farà danno togliendo, o portando via ortaggi, erbe, pomi, od altre frutta, paghi ogni volta uno scudo.

Ma entrandovi solo, senza portar via niente, venti bolognini. Cavando poi, o strappando qualche vite, od albero domestico, sia punito in dieci lire, purchè il danno non passi le dieci lire, se di giorno, cinque lire, se di notte; diversamente si proceda conforme alle leggi sulle devastazioni. Se poi danneggerà i chiusi, o le siepi, paghi venti bolognini, e per chiuso s'intenda un luogo di terra lavorativa chiuso, in cui vi siano sei alberi domestici. E per alberi domestici s'intendano noci, olivi, fichi, mandorli, susini, avellani, peschi, gelsi, peri, meli, melogranati, ciliegi, castagni gentili, ed altri alberi, a giudizio dei signori Capitani.

Di quelli che sfogliano gli alberi.

RUBRICA XXII.

Se uno farà la foglia dei gelsi, incorra nella pena di venti bolognini, purchè non sia in un orto, o chiuso, come sopra, nel qual caso si osservi la legge.

Ma se farà la foglia di altri alberi selvatici, come di olmo, e simili, paghi dieci bolognini, e se di fico, o di altro albero domestico, sia multato in venti bolognini.

Di quelli che fanno sentiero, o carreggiata.

RUBRICA XXIII.

Per simile decretiamo, che se uno recherà danno facendo una carreggiata, o un sentiero attraverso l'altrui proprietà, se coi bovi e il biroccio, paghi venti bolognini; se con altre bestie, dieci bolognini. Se senza bestie, cinque bolognini, e s'intenda se il danno sia stato fatto ai maggesi, alle stoppie, o ai prati. Ma se nei sodi, paghi soltanto la metà delle dette multe. E nella stagione in cui vi è l'erba, come dai primi di Maggio sino a che sarà tagliata, nelle stoppie custodite, e nei prati, le pene siano raddoppiate.

Così vogliamo che se uno darà danno, passando in persona, attraverso campi altrui di grano, fava, orzo, o di altri legumi senza permesso del padrone, o del lavoratore, paghi la pena di dieci bolognini. Se poi passerà per campi di veccia, moco, cervina, e di altre simili biade che non si mangino, la metà delle dette pene. E ciò s'intenda avanti ai primi di Maggio, ma dopo, sino a che le biade non saranno tagliate, le pene siano doppie. Nelle altre terre lavorative, stoppie, e prati, cinque bolognini, e negli altri sodi, due bolognini.

Dei danni dati personalmente nei prati o nelle stoppie.

RUBRICA XXIV.

Se qualcuno farà danno nei prati, o nelle stoppie custodite dai primi di Maggio fino a quando non saranno interamente falciate, facendo un fascio, o un sacco d'erba, paghi venti bolognini; ma da un fascio in su fino ad una soma, o piu' oltre, quaranta bolognini per soma, e nelle altre stagioni paghi cinque bolognini ogni volta. Dichiarando che per stoppie custodite s'intendano quelle che sogliono segarsi colla falce da fieno, e quelle che tali sono a giudizio dei Signori Capitani, diversamente paghi la metà della multa, e delle multe.

Dei danni dati ai cantieri, o cataste di legne, o alle miete del fieno, o ai pagliai.

RUBRICA XXV.

Se uno anderà in persona ad una catasta di fascine, o ad una massa di legne, o di ciocchi, o ad una mieta di fieno, o ad un pagliaio di un altro, e ne porterà via legna, fascine, in un fascio, o in sacco, paghi al Comune sessanta bolognini di denari. Se poi ne farà una soma, e la porterà via, sia punito con la multa di uno scudo per soma.

E se il danno sarà stato dato in cataste di castagni, sia punito al doppio.

Dei danni dati personalmente alle querce ed ai castagni selvatici.

RUBRICA XXVI.

Se uno darà danno personalmente tagliando una quercia, ossia rovere, od un castagno selvatico, al piede, se la stima di tal pianta ammonterà a quattro lire di denari, altrettanta sia la pena.

Se sarà di stima minore, ne paghi soltanto la metà.

Se poi taglierà, o romperà, sia punito per ognuno in dieci bolognini. Ma se da detti alberi porterà via legna, oltre la pena del taglio, e della rottura suindicata, paghi la pena, secondo lo Statuto nella Rubrica: Dei danni dati nelle selve degli altri allevate.

Chi porta via ghiande, o castagne, da una bernarda in giu', paghi venti bolognini, da una bernarda in su, uno scudo. Chi poi darà danno percuotendo con bastoni, pietre, o scure, i castagni selvatici, paghi dieci bolognini per ogni castagno. E se taglierà piu' castagni da palo, o dal palo in su fino alla pertica, paghi quaranta bolognini per ciascuno, e se dalla pertica in su, uno scudo ciascuno.

Della pena dei danni dati personalmente ai pomi o fichi.

RUBRICA XXVII.

Se qualcuno avrà dato danno personalmente ai pomi, o a qualsiasi altro frutto domestico, paghi per ognuno ed ogni volta quaranta bolognini, purchè l'albero non sia in una vigna, o in un orto.

Se poi fosse in una vigna o in un orto, paghi uno scudo, e sempre emendi al doppio il danno.

Dei danni dati personalmente nel grano, nell'orzo e in altri legumi.

RUBRICA XXVIII.

Similmente stabiliamo, che chiunque darà personalmente danno al grano, orzo, o simile biada, portandone via le spiche tagliate, o soltanto un covone, paghi per pena uno scudo. Se poi porterà via piu' covoni, paghi uno scudo ciascuno. Ma se taglierà, o romperà le spiche, o in qualunque modo le mieterà, e non le porterà via, paghi quaranta bolognini. Chi poi darà danno mangiando fave fresche, o altri legumi, nei campi, sia multato in tre lire.

Dei danni dati personalmente negli alberi domestici.

RUBRICA XXIX.

Se alcuno taglierà presso terra in luogo fuori di un orto, o chiuso, una pianta di olivo, di castagno gentile, di lauro, di noce, o qualsivoglia altro albero domestico, da dichiararsi dai Signori Capitani, paghi dieci lire di denari per ciascun albero, e ciascuna volta. E della stessa multa sia punito chi avrà cavato, o portato via detti alberi. Chi poi taglia, o rompe un ramo di detti alberi, sia punito in tre lire di denari.

E chi avrà levato a detti alberi la scorza, o li avrà altrimenti danneggiati, in modo che l'albero si secchi, sia punito come se l'avesse tagliato.

Ma se gli alberi tagliati fossero selvatici, paghi la metà di detta pena. Dei danni dati personalmente nelle selve.

RUBRICA XXX.

Se qualcuno darà danno nelle selve allevate di tre anni, o piu', tagliando, o rompendo legna, facendone fascio, o manipolo, paghi quaranta bolognini per ognuno, e ogni volta.

Se poi la selva fosse tagliata prima che avesse tre anni, paghi la metà di detta pena.

Dichiarando, che se le legna tagliate fossero della lunghezza, e della grossezza di una pertica in su, debba pagare uno scudo.

Ma se avrà fatto una soma, o piu', paghi sette lire di denari.

Dei danni dati personalmente alle siepi.

RUBRICA XXXI.

Se qualcuno darà personalmente danno alle siepi, tagliando rami, o rompendo legna, da un fascio in giu' sia multato in venti bolognini.

Ma da un fascio in su, in quaranta.

Se poi avrà cavata la detta siepe, e fatta un'apertura per lo spazio di otto piedi comuni, paghi quattro lire di denari.

Dei danni dati con le bestie nelle vigne, canneti, e vincheti.

RUBRICA XXXII.

Se qualcuno avrà dato danno alle vigne altrui con le bestie, dal primo di Marzo finchè saranno state vendemmiate, paghi per un bue, e un cavallo quaranta bolognini, per un asino e un porco venti bolognini, per una pecora quattro bolognini, e in altra stagione la metà di detta pena. Ma se avrà dato danno nei canneti, e vincheti, paghi rispettivamente la metà delle suindicate pene.

Dichiarando ancora, che nel tempo in cui le uve sono mature, un porco trovato a far danno nelle vigne si possa impunemente ferire, e uccidere, purchè così ferito, o ucciso, si presenti, e consegnì al proprio padrone.

Dei danni dati colle bestie nelle selve tagliate, o cedue.

RUBRICA XXXIII.

Se un bue avrà dato danno nelle selve cedue da due anni in giu', paghi quattro bolognini. Se un cavallo e un asino, due bolognini, e una pecora due bolognini. Dichiarando che selva cedua, in quanto alle pecore, si debba intendere da sei mesi in giu', nè altrimenti, giacchè da sei mesi in su non paghino nulla.

Ma nelle selve da due anni in su, fino a quattro, per le dette bestie si paghi la metà delle suindicate pene. E nelle selve cedue, e nelle selve di castagni, in tutti i casi, le pene siano sempre raddoppiate.

Dei danni dati nei grani, lini, ed altre biade.

RUBRICA XXXIV.

Stabiliamo che se un bue, o un cavallo darà danno nel grano di un altro, seminato, ma non ancora nato, paghi due bolognini, ma se nato, quattro bolognini per tutto il mese d'Aprile, e da quel tempo, fintantochè i grani saranno maturi, otto bolognini. Un asino, e un porco la metà delle dette pene rispettivamente, una pecora avanti ai primi di Maggio un bolognino, dal primo di Maggio, sino al tempo suindicato, due bolognini. E nella medesima pena vogliamo che incorrano, se daranno danno nel lino, nell'orzo, nelle fave, e nei legumi seminati per uso dell'uomo. Nelle altre biade seminate per uso delle bestie, vogliamo che siano puniti solo per la metà.

Dei danni dati con le bestie ai covoni del grano, e delle biade, o ai covoni di altri cereali.

RUBRICA XXXV.

Se un bue, un cavallo, o una cavalla, reheranno danno ai covoni, o alle miete di grano, o di cereali ad uso dell'uomo, come sopra, si paghi venti bolognini per l'asino, per il porco dieci, per la pecora due. Se poi ai covoni di altre biade, come alla Rubrica precedente, si paghi solo la metà.

Dei danni dati con le bestie alle olive, o ghiande, pomi, ed orti.

RUBRICA XXXVI.

E' stato decretato, che se un bue, o un porco darà danno alle olive che sono in terra ai piedi dei loro alberi, si paghi la multa di dieci bolognini, e di quindici, se un cavallo, od un asino; e di due, se una pecora. Ma se faran danno alle ghiande, sia pagata la metà delle dette pene. E della stessa pena si multino, se danneggeranno i pomi che si trovano in terra presso gli alberi loro, come sopra, cioè della metà della pena che si darebbe, se il danno fosse stato dato alle olive. Ed in simil pena cadano, ad arbitrio dei Signori Capitani, le bestie che recano danno negli orti chiusi, e ai castagni gentili.

Dei danni dati coi polli e le oche.

RUBRICA XXXVII.

Decretiamo, che se qualche pollo, cioè qualche capone, gallo, o gallina daran danno ai pagliai, ai covoni, o mucchi di grano, in un orto, o in un campo seminato di biade non ancora nate, il padrone di questi polli paghi un bolognino per ciascuno di essi. Ma per le oche sia condannato al doppio, e tali bestie possano, colte nel far danno, uccidersi impunemente, e consegnarsi al loro padrone.

Dei danni dati alle vigne coi cani, i quali nelle stagioni sottoindicate stiano legati, o colla catena.

RUBRICA XXXVIII.

Se il cane di qualcuno, dal giorno di Santa Maria d'Agosto sino a che sarà finita la vendemmia, darà danno in qualche vigna paghi il padrone cinque bolognini, se con catena, se senza, dieci. Quelli poi che hanno un cane di tal genere, durante detto tempo siano obbligati di tenerlo legato, o di mettergli una catena grossa al collo, tanto che non possa entrare nelle vigne, e se si farà il contrario, essendovi danno, oltre alla pena del danno, come sopra, si paghino venti bolognini per ciascuno, e ciascuna volta che vi sarà accusa.

Dei danni dati colle bestie nei prati, e terreni.

RUBRICA XXXIX.

Decretiamo, che se un bue, o cavallo darà danno dal primo di Marzo fino che le erbe non siano state falciate, nel prato di un altro, o nelle stoppie custodite, i padroni paghino per pena due bolognini per ciascuna bestia. Ma per un asino, e un porco si paghi un bolognino. E per una pecora sei denari. Ma in altra stagione, paghino soltanto la metà. Se poi nei sodi, od in stoppie non custodite, e in altri terreni, in ogni stagione per il bue, il cavallo, l'asino, e il porco paghino un bolognino, e per la pecora quattro danari. Ma se un porco oltre il danno dell'erba lo desse anche collo scavare nei prati, si paghino per pena cinque bolognini.

In altri terreni tre bolognini. Dei danni dati col passare con le bestie.

RUBRICA XL.

Se qualcuno darà danno colle bestie soltanto passando per i beni altrui, e queste nel passare non mangeranno, nè faranno alcun danno, se non coi piedi, per tali bestie così calpestanti nel passaggio paghi rispettivamente, secondo la qualità del luogo, e del tempo, la metà delle pene, che sarebbero tenuti a pagare, conforme agli Statuti sopra espressi, colla debita proporzione di ogni singola cosa, se dessero danno col mangiare. L'obbligo però di provare questo passaggio solo, senza altro danno dato mangiando, tocchi al padrone delle bestie, il quale, se non lo proverà legittimamente, nel dubbio si presuma che tali bestie abbiano recato danno anche col mangiare.

Della pena degli animali lattanti.

RUBRICA XLI.

Poichè sarebbe ingiusto, che gli animali lattanti pagassero la stessa pena, che le bestie adulte, perciò è stato stabilito, e comandato, che tutte le bestie da quattro mesi in giù, arrecanti qualche danno, paghino soltanto la metà della pena imposta alle bestie adulte, secondo la qualità del luogo, del tempo, e delle bestie.

Dei casi non determinati.

RUBRICA XLII.

In tutti i casi dei danni dati non determinati, ed espressamente decisi dagli Statuti, i Signori Capitani, o gli altri giudici, procedano per analogia, adattando i casi determinati ai non determinati, come meglio potranno adattarli.

FINE DEL LIBRO SESTO.

MONETE IN USO SECONDO LO STATUTO

RAGGUAGLIATE ALLE MONETE A SISTEMA METRICO DECIMALE

LIRA.

Moneta ideale divisa in venti soldi, o bolognini, abolita con Editto del 1° Luglio 1659 dal Legato di Romagna Card. Gilberto Borromeo, del valore attuale di L. 0,99. Rimase la lira effettiva bolognese di due pavoli l'una, detta poscia papetto, che conguagliato colla moneta

decimale valeva L. 1.06,50. La lira vecchia in quell'occasione fu conguagliata ai baiocchi 18 e danari 9 di moneta papale.

SOLDO.

Il soldo, detto anche bolognino, moneta di mistura, diviso in dodici denari, eguale a denari 11 papali, e a 6 quattrini fino al 1787, e poscia a quattrini $5 \frac{5}{8}$ del valore attuale di L. 0,532 di moneta decimale.

DENARO.

Moneta immaginaria fuorchè nel ducato d'Urbino, ove eravi anche il mezzo quattrino, oggi rarissimo.

SCUDO MOZZO .

Detto anche Scudo vecchio, uguale a bolognini 84, e a baiocchi 78, e danari 9 di moneta papale. Ragguagliato all'odierna moneta decimale, vale Lire 4,19.50.

SCUDO D'ORO.

Moneta fittizia, il cui valore ora si alzava, ora si abbassava, secondo il corso della piazza.

SCUDO D'ORO IN ORO.

Lo Scudo d'oro in oro era di due specie di diverso valore, Scudo d'oro delle cinque stampe, e Scudo d'oro d'Italia. Era la mezza doppia, perchè questa significa precisamente due scudi d'oro in oro, uguale a L.8,51 di moneta odierna decimale.